

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 147

presentata dai Consiglieri regionali
FUNDONI - DERIU - CORRIAS - PIANU - PILURZU - PISCEDDA - SAU - SOLINAS Antonio - SORU

il 6 novembre 2025

Disposizioni in materia di disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza
sulle attività di trasporto sanitario

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata a introdurre una disciplina organica e coerente in materia di autorizzazione e accreditamento per il trasporto sanitario e per il trasporto di emergenza-urgenza, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modificazioni ed integrazioni.

Attualmente, nella Regione, l'assenza di una normativa specifica determina una situazione di deregolamentazione del servizio di trasporto sanitario, consentendo lo svolgimento dell'attività in assenza di criteri uniformi in materia di qualità del servizio, idoneità delle dotazioni strumentali, professionalità e formazione del personale impiegato. Tale condizione incide negativamente sulla qualità complessiva delle prestazioni, sulla sicurezza dell'utenza e sulla tutela della persona assistita, che costituisce il fulcro dell'attività di trasporto sanitario.

La mancanza di una disciplina omogenea, inoltre, rischia di svilire l'impegno e la professionalità dei numerosi volontari e operatori appartenenti alle organizzazioni del terzo settore e alle imprese private che svolgono con competenza e dedizione tali servizi, favorendo al contempo l'ingresso di soggetti non qualificati, privi dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Ciò genera disparità operative e rischi per la qualità e l'affidabilità del servizio reso ai cittadini.

In particolare, il vuoto normativo attualmente esistente, che costituisce un unicum a livello nazionale, impedisce il pieno coinvolgimento dei soggetti esterni al Servizio sanitario nazionale (SSN) nel sistema di convenzionamento diretto previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'articolo 57 del citato decreto legislativo disciplina, infatti, in modo specifico l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, prevedendo che esso possa essere, in via prioritaria, oggetto di convenzionamento con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), aderenti a una rete associa-

tiva di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, e accreditate ai sensi della normativa regionale vigente in materia, ove esistente.

Il riferimento normativo alle organizzazioni "accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente" presuppone la necessità di una disciplina regionale specifica che regoli le modalità di accreditamento e autorizzazione al trasporto sanitario. L'assenza di tale disciplina comporta l'impossibilità di utilizzare uno strumento fondamentale quale il convenzionamento diretto, già diffusamente adottato in altre regioni italiane per garantire sostenibilità economica al sistema sanitario regionale e valorizzare le risorse storiche e qualificate rappresentate dalle organizzazioni del terzo settore.

La presente proposta di legge intende, pertanto, colma tale lacuna normativa, istituendo un quadro regolatorio chiaro, trasparente e uniforme, capace di assicurare:

- la qualità e la sicurezza del servizio di trasporto sanitario;
- la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni del terzo settore, riconosciute come risorsa strategica del Sistema sanitario regionale;
- il rispetto dei principi di efficienza, economicità, trasparenza e non discriminazione;
- la tutela della persona assistita, intesa come valore fondamentale e riferimento prioritario dell'azione sanitaria regionale.

In tal modo, la Regione Sardegna si dota di una disciplina coerente con il dettato nazionale, rafforzando il sistema dell'emergenza-urgenza territoriale e promuovendo un modello di collaborazione pubblico - privato sociale fondato sulla solidarietà, la qualità e la responsabilità.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi fondamentali

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non devono essere autorizzati di cui al comma 1, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale, devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 6.

Art. 2

Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso

1. L'autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:

- a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze), e successive modifiche ed integrazioni;
- b) trasporto sanitario di primo soccorso mediante autoambulanza di tipo A1 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti n. 553 del 1987 e di tipo A1 di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali), e successive modifiche ed integrazioni;

- c) trasporto sanitario di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti n. 553 del 1987 e di tipo A1 di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 487/1997;
- d) normativa europea UNI EN 1798.

2. I soggetti che sono autorizzati a svolgere l'attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base e attività di trasporto sanitario di primo soccorso. I soggetti che sono autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario e primo soccorso possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base.

3. Il comune rilascia l'autorizzazione previo accertamento del possesso dei requisiti individuati nell'articolo 6.

4. Il comune, per l'accertamento dei requisiti, si avvale della Commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10.

5. L'acquisto di nuovi mezzi e la variazione della tipologia di attività sono autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 9.

Art. 3

Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso.

1. I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso sono tenuti a:

- a) assicurare il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 6;
- b) sottoporre i mezzi di soccorso a idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività e anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;
- c) garantire la perfetta efficienza dei mezzi di soccorso, sia per l'aspetto tecnico, sia per quello sanitario;
- d) assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento delle attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per causa di servizio del personale addetto all'attività di tra-

- sporto;
- f) comunicare allo sportello unico per le attività produttive (SUAPE), competente per territorio, eventuali sospensioni di attività, le variazioni relative ai dati indicati nell'istanza di autorizzazione, nonché l'apertura di nuove sedi operative;
 - g) comunicare al SUAPE competente per territorio, l'utilizzo in via straordinaria per un periodo di tempo limitato, di un mezzo appartenente ad un altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo di soccorso indisponibile. Nella comunicazione devono essere indicate le ragioni dell'indisponibilità del mezzo sostituito ed i tempi necessari per il suo reintegro.

Art. 4

Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso.

1. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:

- a) un autista con attestato di autista di guida in emergenza e attestato di soccorritore extra-ospedaliero in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
- b) un soccorritore con attestato di soccorritore extra-ospedaliero.

2. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso è costituita da:

- a) un autista con attestato di autista di guida in emergenza e attestato di soccorritore extra-ospedaliero in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
- b) due soccorritori con attestato di soccorritore extra-ospedaliero.

3. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato è costituita da:

- a) un autista con attestato di autista di guida in emergenza e attestato di soccorritore extra-ospedaliero in possesso di patente di tipo B

- conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
- b) un medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l'azienda sanitaria locale (ASL), in possesso di requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente al sistema sanitario di emergenza urgenza;
 - c) un infermiere in rapporto di dipendenza con l'ASL, specificatamente formato, presente anche sui mezzi di soccorso avanzato infermieristici in assenza del medico previsto al punto b.

Art. 5

Requisiti di esercizio

1. La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti devono possedere per svolgere l'attività previste nell'articolo 2.

2. In particolare il regolamento:

- a) individua le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso;
- b) disciplina i requisiti e i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori e i formatori;
- c) disciplina i requisiti e la formazione specifica riservata agli autisti per la guida delle autoambulanze;
- d) individua centri di formazione.

Art. 6

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto interessato, presenta al SUAPE, nel cui territorio ha la sede legale, la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione della sede legale e della sede o delle sedi operative;
- b) l'elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;
- c) nel caso di ente o associazione, l'atto costitutivo e/o statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario oppure gli estremi del provvedimento di iscrizione nel

- registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche ed integrazioni;
- d) nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione registro delle imprese.

3. La Commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 9 accerta il possesso dei requisiti, conservando agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche e trasmette il proprio parere motivato al comune, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Qualora la Commissione di vigilanza e controllo, nel corso dell'attività di verifica, riscontri carenze, irregolarità sanabili, ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAPE, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, la Commissione di vigilanza e controllo, verifica l'adempimento delle prescrizioni impartite e trasmette al comune parere motivato.

5. Nei venti giorni successivi alla trasmissione del parere da parte della Commissione di vigilanza e controllo, il comune adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

Art. 7

Acquisto e dismissione di autoambulanze

1. Il titolare dell'autorizzazione che acquista un nuovo mezzo di soccorso, prima di avviare l'esercizio, inoltra istanza di autorizzazione al SUAPE competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti, secondo lo schema tipo approvato con determinazione del dirigente regionale competente per materia.

2. La Commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 9 effettua la verifica sul possesso di requisiti dichiarati, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, ed entro lo stesso termine comunica gli esiti al comune.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, qualora il comune non si esprima entro venti

giorni dall'istanza di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione può procedere all'utilizzo del nuovo mezzo di soccorso.

4. Qualora la Commissione di vigilanza e controllo nel corso dell'attività di verifica riscontri carenze e irregolarità sanabili, ne dà immediata comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAPE, prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di sette giorni.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Commissione di vigilanza e controllo verifica che l'istanza sia stata regolarizzata e dà comunicazione degli esiti della verifica al soggetto interessato e al comune. L'istanza è accolta in caso di verifica con esito positivo ed è respinta in caso di verifica con esito negativo.

6. Il titolare dell'autorizzazione che dismette un'ambulanza inoltra comunicazione al SUAPE competente per territorio.

Art. 8

Variazioni della tipologia di attività

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il titolare di autorizzazione dell'esercizio di una delle tipologie di attività previste dal medesimo articolo 2 che intenda svolgere anche un'altra tipologia di attività, inoltra istanza di autorizzazione al SUAPE, secondo lo schema tipo approvato con determinazione del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b.

2. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5.

Art. 9

Commissione di vigilanza e controllo

1. La Commissione di vigilanza e controllo dell'azienda sanitaria competente territorialmente esercita le attività di vigilanza e controllo previste nell'articolo 10.

2. La Commissione di vigilanza e controllo, nominata dal direttore generale dell'azienda sanitaria competente, è composta dal responsabile del Dipartimento di prevenzione o suo dele-

gato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati. La Commissione di vigilanza e controllo è coadiuvata da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

3. Per esercitare l'attività di verifica, la Commissione di vigilanza e controllo può avvalersi di personale del Dipartimento di prevenzione e della struttura organizzativa del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria competente.

Art. 10

Attività di vigilanza e controllo

1. La Commissione di vigilanza e controllo verifica il rispetto degli obblighi e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e dell'autorizzazione alla messa in esercizio di nuovi mezzi di soccorso.

2. La Commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi e la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.

3. La Commissione di vigilanza e controllo, qualora riscontri difformità e violazioni, avvia il procedimento sanzionatorio previsto all'articolo 12.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'azienda sanitaria competente provvede a pubblicare sul sito istituzionale della regione l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante sul proprio territorio.

Art. 11

Vigilanza sugli enti non soggetti ad autorizzazione

1. L'azienda sanitaria competente si avvale della Commissione di vigilanza e controllo per verificare il rispetto degli obblighi previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera a, b, c, d ed e, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale.

2. La Commissione di vigilanza e controllo

lo verifica almeno a cadenza biennale il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.

3. La Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità di trasmissione alla Commissione di vigilanza e controllo dell'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 12

Sanzioni

1. L'esercizio delle attività di trasporto sanitario soccorso da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 15.000 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

3. Nel caso di cui al comma 2 la Commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune il quale, per il tramite del SUAPE, impartisce al titolare dell'autorizzazione le prescrizioni necessarie a ripristinare l'osservanza degli obblighi violati e può disporre la sospensione dell'attività fino a che il soggetto autorizzato non abbia adempiuto le prescrizioni.

4. Il comune può revocare l'autorizzazione:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione continui ad esercitare l'attività nonostante la sospensione disposta ai sensi del comma 3;
- b) a seguito di reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 3.

5. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati, nel minimo e nel massimo, nel caso in cui il soggetto che ha violato gli obblighi di cui all'articolo 3 commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Dispo-

sizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. La competenza all'accertamento delle violazioni spetta alla Commissione di vigilanza e controllo.

8. La competenza all'adozione delle prescrizioni di adeguamento e all'applicazione delle sanzioni è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

Art. 13

Nucleo tecnico permanente

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e servizi sociali un nucleo tecnico permanente composto dal direttore della competente direzione regionale o suo delegato, che lo presiede, dal direttore generale dell'Azienda regionale emergenza-urgenza Sardegna (AREUS) o suo delegato, dal direttore generale dell'Azienda regionale della salute (ARES) o suo delegato, dai rappresentanti regionali delle reti nazionali di volontariato o loro delegati, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. Il nucleo tecnico permanente ha il compito di monitorare l'attuazione della legge, per formulare osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché sulla modulistica utilizzata dalla Commissione di vigilanza e controllo per l'attività di verifica, da adottarsi con decreto del dirigente regionale competente per materia.

3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di funzionamento del nucleo tecnico permanente.

Art. 14

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 5, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni.

2. I soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di en-

trata in vigore della presente legge, trasmettono al SUAPE competente per territorio, entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo. Trascorso tale termine, senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa, il comune provvede a revocare l'autorizzazione.

3. La Commissione di vigilanza e controllo procede alla verifica sul possesso dei nuovi requisiti con le modalità previste nell'articolo 11, commi 2 e 3.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).